VIA DANTE,15 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME) • VIA N. GATTO CERAOLO, 8 - 98066 PATTI (ME) • CORSO V. EMANUELE, 247 - 98055 LIPARI (ME) • VIA FIUME BIANCO, 47 - 00144 ROMA

AVV. VITTORIA FAZIO C.F.: FZA VTR 63P48 F158I avvvittoriafazio@puntopec.it

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

E CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per la Sig.ra Rita Fazio, nata a Barcellona P.G. il 23.06.1962, ed ivi residente in Vicolo II Medici 34, cod. fisc. FZARTI62H63A638G, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Dante Alighieri 15, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Fazio (cod.fisc. FZAVTR63P48F158I, pec avvvittoriafazio@puntopec.it, fax n. 090-40849), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato, inserito nella busta telematica contenente il presente atto; ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, 00153, Viale Trastevere 76/a, cod. fisc. 80185250588, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille 65, is. 221;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fattori 60, Palermo, 90146, cod. fisc. 80012100824, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille 65, is. 221;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-UFFICIO VIII-AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, 98122, Via San Paolo 361, cod. fisc. 80005000833, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille 65, is. 221;

E NEI CONFRONTI

Del personale ATA inscrito nel bollettino dei trasferimenti (mobilità



Firmato Da: FAZIO VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7094579a596c4911d7c6d12a3e920617

provinciale), anno scolastico 2021/2022, per l'ambito provinciale di Messina, che potrebbe essere pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso;

FATTO

La Sig.ra Rita Fazio appartiene al ruolo del personale non docente, con la qualifica di collaboratore scolastico ATA, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 ed in servizio per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo San Filippo del Mela (ME), attualmente in servizio presso l'I.C. Terzo Milazzo di Milazzo.(All.1)

La stessa è figlia referente unica della propria madre Sig.ra Grazia De Pasquale, nata a Barcellona P.G. il 19.04.1928, ed ivi residente in Via Medici 237, disabile in situazione di gravità (art. 3 c.1 e 3, L. 104/92), come accertato con decreto di omologa del 3.10.2018, ex art. 445 bis c.5,c.p.c., nel giudizio innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., recante il NRG 1896/2015, fin dal 22.9.2015, non ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati, che necessita di assistenza continuativa ed esclusiva con carattere di unicità.(**All.2**)

Infatti il coniuge della Sig.ra De Pasquale, Sig. Fazio Carmelo, è deceduto in data 28.07.1999, e gli altri figli non sono in grado di svolgere assistenza effettiva e continuativa o perché residenti fuori dal Comune di Barcellona P.G., o perché affetti da gravi patologie, o per il superamento dei limiti di età, come da dichiarazioni allegate alla domanda di mobilità. Ne consegue l'assoluta necessità della presenza della ricorrente il più possibile continua, essendo di fondamentale importanza nella gestione pratica e logistica della propria madre, e soprattutto nel sostegno affettivo che esercita un impatto fortemente positivo sulla condizione psicologica della disabile.

La ricorrente presentava, in data 12.4.21 domanda di trasferimento (mobilità personale ATA) ai sensi dell'art. 3, c. 5 e 7 L.104/92, dal Comune di San Filippo del Mela al Comune di Barcellona P.G. indicando n. 15 istituti scolastici di



preferenza, nel Comune di Barcellona P.G., allegando tutti i necessari documenti, come previsto dalla normativa di riferimento. (**All.3**)

Peraltro la stessa, durante l'anno scolastico 2020/2021, presso l'I.C. San Filippo del Mela, aveva chiesto ed usufruito dei tre giorni di permesso retribuito mensili per prestare assistenza alla propria madre. (**All.4**)

In data 11.5.21, la ricorrente, avendo scoperto (dalla notifica della lettera di valutazione inviata dal MIUR **All.5**) che nella valutazione della propria domanda non si era tenuto conto della documentazione comprovante il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità, inoltrava, tramite pec, una richiesta per conoscere le ragioni di tale mancata valutazione. (**All.6**)

In ragione di ciò il sottoscritto legale, con pec del 9.6.21, prot.n. 15275 del 9.6.21, reiterava la richiesta di valutazione della suddetta documentazione. (**All.7**)

Ma anche la suddetta istanza è rimasta senza riscontro alcuno.

In data 25.06.21 veniva pubblicato il bollettino dei trasferimenti del personale non docente, e la ricorrente si avvedeva che non era stata inserita la precedenza cui aveva diritto, e che la sede assegnatale era presso l'I.C. Terzo Milazzo di Milazzo. (All. 8)

Pertanto, per il tramite del sottoscritto legale, con pec del 23.7.21, prot. n. 18972 del 23.7.21, la ricorrente inoltrava ricorso-reclamo in autotutela, chiedendo l'emissione di un decreto di rettifica della mobilità anno scolastico 2021/2022, a seguito del riconoscimento della precedenza relativa ai benefici ex L. 104/92, con la conseguente corretta assegnazione presso gli istituti scolastici richiesti. (All.9). Neppure al suddetto ricorso-reclamo veniva fornito riscontro alcuno.

Oggi, poiché non è stato tenuta nel debito conto la precedenza cui la ricorrente ha diritto nell'assegnazione della sede, ed essendo già iniziato l'anno scolastico, la Sig.ra Fazio è stata costretta ad adire le vie legali, chiedendo altresì l'adozione delle misure cautelari idonee ad assicurare ulteriormente il proprio diritto.

DIRITTO



VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 33 C.5 E 7 l. 104/92.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.601 D.LEG.VO N. 297/94.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 14 CCNI TRIENNIO 2019/2022.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato innanzitutto dagli artt. 21 e 33 c. 5 e 7 L. 104/92, a norma dei quali il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap grave "ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede...."

Codesto articolo non può che ritenersi una norma imperativa, in quanto collocato all'interno di una legge recante i principi dell'ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, al fine di garantire loro il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e di autonomia, e la promozione della piena integrazione dei soggetti handicappati in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro e la società, tutti principi peraltro garantiti costituzionalmente.

Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Suprema Corte, tale principio di diritto è applicabile non soltanto all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento (cfr. per tutti *Cass. Civ. Sez. Lav. n.* 28320 del 18.12.13). Infatti la ratio della L. 104/92 non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che abbiano un parente portatore di handicap grave, ma quello di garantire a quest'ultimo l'assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell'assistenza già in atto.

L'art. 601 D. Leg.vo n. 297/94 (c.d. T.U. Istruzione), prevede "gli artt. 21 e 33 L. 104/92...si applicano al personale di cui al presente T.U.. Le predette norme



comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo..ed in sede di mobilità". Sia la L. 104/92 che il succitato D. Leg.vo trovano immediata applicazione in materia lavoristica, anche nell'ambito della disciplina dell'accesso al lavoro e della mobilità.

Il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, anni 2019/2022, sottoscritto in via definitiva in data 6.3.19, all'art. 13, prevede la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, disciplinando il sistema delle precedenze nei trasferimenti, spettante al figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità (con riferimento ai trasferimenti nella stessa provincia). La precedenza deve essere riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nella I fase (all'interno dello stesso Comune), e nella II fase (trasferimenti tra comuni all'interno della stessa provincia, come nel caso di specie).

Pertanto il CCNI, all'art. 13, in base agli artt. 21 e 33 c. 5 e 7 L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Leg.vo n. 297/94, <u>riconosce la precedenza al figlio referente</u> unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In particolare, il personale ATA potrà esprimere le preferenze, in sede di mobilità, non superiori a 15. Per usufruire della precedenza, inoltre dovrà esplicitare le ragioni per cui il coniuge, ed i fratelli e sorelle non possano prestare assistenza. Il beneficiario della preferenza dovrà avere chiesto ed usufruito dei tre giorni di permesso mensile di assistenza. Inoltre il genitore disabile non deve trovarsi in situazione di ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

Le Ordinanze Ministeriali n. 106/2021 (personale docente, educativo ed ATA), e n. 107/2021 (insegnanti di religione cattolica), hanno poi dato attuazione alle norme contrattuali, disponendo l'avvio delle procedure che regolano trasferimenti e passaggi.

Nel caso di specie le condizioni di cui sopra risultano tutte soddisfatte, in quanto la ricorrente rientra nell'ipotesi di mobilità provinciale (medesima provincia della madre disabile), prevista espressamente dagli artt. 13 (punto



IV) e 14 del CCNI, essendo ella la referente unica della madre, com'è agevole rilevare dalla domanda di mobilità presentata dalla stessa e dai relativi allegati.

In data 25.6.21 è stato pubblicato il bollettino dei trasferimenti del personale non docente, e la ricorrente è stata assegnata, per l'anno 2021/2022, con un punteggio di 118, all'I.C. Terzo Milazzo di Milazzo, laddove invece i primi istituti scolastici di preferenza, nella domanda di mobilità, erano stati indicati dalla ricorrente negli istituti scolastici di Barcellona P.G., essendo il medesimo comune di residenza della madre disabile cui ella presta assistenza. In particolare gli istituti scolastici erano: I.C. Foscolo, I.C. B. Genovese, I.C. Balotta, I.C. D'Alcontres, I.C. Militi, I.S. Barcellona Ferrari.

Dal bollettino pubblicato appare evidente che sono stati assegnati posti a personale ATA che non godeva di precedenze ex art. 33 L. 104/92 negli istituti scolastici per i quali la ricorrente, che invece gode della precedenza ex at. 33 L. 104/92, aveva espresso la preferenza.

Presso l'istituto scolastico <u>Copernico</u> sono stati assegnati, quali collaboratori scolastici, il Sig. Angelo Guadagnino e la Sig.ra Venera Recupero.

Presso l'istituto scolastico <u>Militi</u> è stato assegnato, quale collaboratore scolastico, il Sig. Franco Bartolone.

Presso l'istituto scolastico <u>Genovese</u> è stata assegnata, quale collaboratore scolastico, la Sig.ra Filippa Pietrafitta.

Dal bollettino si evince che tutti i soggetti suindicati non godevano di alcun titolo di precedenza.

Risulta pertanto violato il diritto alla precedenza di cui gode la ricorrente.

Giova in proposito ricordare la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.7945 del 27.3.2008), che ha evidenziato: "La posizione di vantaggio ex art. 33 L.104/92 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte



del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono legate da un vincolo stretto di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché nel riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti".

Per quanto sopra esposto e debitamente documentato, e considerato che ricorrono tutte le condizioni di legge, in quanto la ricorrente è figlia unica referente del genitore Sig.ra Grazia De Pasquale, affetta da handicap con situazione di gravità ex art. 33 L. 104/92, la assiste con continuità poiché ella non è ricoverata in istituti specializzati e non vi sono altri familiari, per ragioni oggettive, che possano assisterla, come dichiarato e documentato nell'apposito modulo e negli allegati alla domanda di mobilità,

La ricorrente chiede che le venga assegnata la sede negli istituti scolastici Militi, D'Alcontres, Genovese e/o Ferrari, nel Comune di Barcellona P.G. ,ove ha la residenza la madre.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. IN VIA PRELIMINARE

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Con riferimento al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto esposti. Con riferimento al periculum in mora si rileva quanto segue: Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e la di lei madre, attesi i tempi del giudizio ordinario. Dalla documentazione allegata in atti emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente ed alla di lei madre, che si vedrebbe privata della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto ed a cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed



irreparabile del suo generale stato personale e di salute, che non potrà essere in alcun modo ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza pregnante nel caso di specie, in quanto tale finalità è volta alla tutela della madre della ricorrente, soggetto portatore di handicap grave e titolare di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

La disabile, madre della ricorrente, non è autosufficiente e pertanto non è in grado di svolgere da sola le più elementari attività quotidiane.

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza della madre cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa ed irreparabile danno alle necessità di cura, disagi insuscettibili di risarcimento per equivalente. La ricorrente, chiamata a prestare servizio a parecchi chilometri di distanza dalla madre è la figura di riferimento della medesima, e tale condizione, in cui è stata collocata dall'amministrazione scolastica, rappresenta un inevitabile pregiudizio. La tutela dei portatori di handicap, garantita dalla Costituzione (artt. 29 e 31), oltre che dall'ordinamento giuridico (artt. 21 e 33 L.104/92) e dal CCNI (artt. 13 e 14), non verrebbe garantita nel caso di specie senza l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Per quanto esposto appaiono dimostrati i requisisti per la richiesta e l'ottenimento del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del fumus boni iuris che sotto il profilo del periculum in mora.

Tutto ciò premesso e ritenuto, **la Sig.ra Rita Fazio**, come sopra rappresentata e difesa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli art..669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del fumus



boni iuris e del periculum in mora, e ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, o in subordine fissata l'udienza per la comparizione delle parti

VOGLIA

Accogliere le seguenti domande, che si formulano anche in ordine all'eventuale giudizio di merito:

- 1) **In via preliminare**, ex art. 700 c.p.c., l'emissione del chiesto provvedimento di urgenza, inaudita altera parte;
- 2) **Nel merito**: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la precedenza ex art. 33 L. 104/92 ed ex art. 601 D.Leg.vo n. 297/94 nella mobilità provinciale per cui è causa, e dunque l'assegnazione presso le sedi indicate in Barcellona P.G., per l'anno scolastico 2021/2022, ed in particolare presso gli istituti scolastici Militi, Ferrari, D'Alcontres o Copernico, anche in soprannumero e/o comunque in una delle sedi di Barcellona P.G. indicate nella domanda di mobilità e secondo l'ordine indicato, per consentirle di prestare assistenza alla madre Sig.ra Grazia De Pasquale, e ciò con effetto immediato;
- 3) Ordinare, per l'effetto, alle amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di assegnare la ricorrente presso le sedi indicate in Barcellona P.G., per l'anno scolastico 2021/2022, ed in particolare presso gli istituti scolastici Militi, Ferrari, D'Alcontres o Copernico, anche in soprannumero e/o comunque in una delle sedi di Barcellona P.G. indicate nella domanda di mobilità e secondo l'ordine indicato, per consentirle di prestare assistenza alla madre Sig.ra Grazia De Pasquale, e ciò con effetto immediato;
- 4) Condannare le resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari



del presente giudizio;

5) Autorizzare alla notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ai controinteressati, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR www.istruzione.it/web/mi-nistero/proclamiproclami/2, tramite l'inserimento dei dati riguardanti l'A.G. innanzi la quale si procede, il nome della ricorrente e delle amministrazioni convenute, i motivi del ricorso, e l'indicazione dei controinteressati indicati genericamente come "il personale ATA inserito nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo anno scolastico 2021/2022, di tutto il personale immesso in ruolo e/o proveniente da GAE", e del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto;

Ai sensi e per gli effetti della L. 488/99 e successive modifiche, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Barcellona P.G. 17.09.2021

Avv. Vittoria Fazio

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Contratto di lavoro del 1.9.2020;
- 2) Accertamento handicap e certificato residenza Sig.ra De Pasquale Grazia;
- 3) Domanda di mobilità con allegati
- 4) Certificazione periodo assenza ricorrente per i permessi mensili L. 104/92 del 22.1.20 e del 15.10.20;
- 5) Notifica lettera di valutazione da parte del MIUR;
- 6) Pec del 11.5.21;
- 7) Pec del 9.6.21;
- 8) Bollettino dei trasferimenti personale ATA del 25.6.21;
- 9) Ricorso-reclamo avverso errata valutazione domanda mobilità, 23.7.21;







PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Rita Fazio, nata il 23.06.1962 a Barcellona P.G., ed ivi residente in Vicolo II Medici 34 (cod. fisc.:FZARTI62H63A638G) delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. da proporre innanzi il Tribunale di Barcellona P.G., nei confronti di MIUR ed altri, l'Avv. Vittoria Fazio, del foro di Messina (cod. fisc.: FZAVTR63P48F158I), conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo Studio Legale Associato Fazio-Lanfranchi-Parisi-Orto, in Barcellona P.G. Via dante Alighieri 15.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico, che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Barcellona P.G. 01.09.2021

Rita Fazio

Rita Fazio

Avy Vittoria Fazio....





TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.

Il Giudice del Lavoro

Letti gli atti del procedimento n. 1558/2021 R.G.;

visti gli artt. 669 bis e ss. e l'art. 415 c.p.c.;

tenuto conto dell'enorme carico di ruolo (secondo quanto attestato dal Decreto n. 50/2021 del Presidente del Tribunale) e del numero eccessivo di cause già fissate in ciascuna delle prossime udienze;

fissa

per la comparizione delle parti e la discussione della causa l'udienza del 18/01/2022, ore 09:00, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura dell'attore, nei termini di legge.

Autorizza la notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblicazione sul sito web del MIUR.

Si comunichi.

Barcellona Pozzo di Gotto, 01/11/2021

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 16bis, comma 9bis, e art. 16 undecies, comma 1, del DL 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 221/2012) si attesta che le copie del ricorso introduttivo, della procura alle liti e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, stampati ed uniti in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 12 (dodici) pagine, sono conformi ai corrispondenti atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 1558/2021 R.G. Tribunale di Barcellona P.G..

Messina, 9 novembre 2021

Avv. Vittoria Fazio